

Statuto dell'Associazione Sindacale

"Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares"

TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FINALITÀ

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e durata

È costituita un'associazione sindacale senza scopo di lucro la cui denominazione è "Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares" o "AICALF"

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza Navona 49.

L'Associazione è una organizzazione autonoma, democratica, libera e apartitica. Rispetta e tutela i valori della dignità umana, della democrazia, della libertà, dell'uguaglianza e dello stato di diritto.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire a enti nazionali, comunitari ed internazionali. Su delibera del Consiglio Direttivo medesimo è altresì possibile che l'Associazione costituisca uffici distaccati o delegazioni, stabilendone i relativi compiti, organizzazione e finalità.

Articolo 2 - Finalità

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) assistere e/o rappresentare, su specifica richiesta, le imprese associate nella stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro e nelle controversie di lavoro individuali e collettive, nonché rappresentare e/o assistere le imprese associate in materia di rapporti di lavoro nei confronti di autorità pubbliche e altre istituzioni;
- b) rappresentare in via generale e permanente - eventualmente d'intesa con le associazioni aderenti - le imprese associate dinanzi alle Autorità statali e amministrative locali e nei confronti di enti e società nazionali e internazionali, pubblici o privati, per le tematiche riguardanti il trasporto aereo, inerenti sia alla gestione delle imprese sia alle direttive, norme e quant'altro costituisce il quadro di riferimento incidente sulla gestione delle imprese nel settore. In tali sedi, attraverso interventi, proposte e raccomandazioni, potranno essere adottate risoluzioni, orientamenti ed intese dirette alla tutela degli interessi delle imprese associate;
- c) tutelare e rafforzare la posizione delle imprese associate, valorizzando la loro funzione e implementando ogni iniziativa diretta al miglioramento e allo sviluppo della loro attività, nonché implementando tutte le azioni dirette alla tutela e salvaguardia degli interessi comuni alle stesse associate;
- d) incrementare la collaborazione tra le imprese associate, agevolandone lo scambio di informazioni e intensificandone gli incontri;
- e) fornire assistenza alle imprese associate in tutti i casi in cui l'intervento richiesto sia conforme alle finalità previste dal presente statuto e alla natura dell'Associazione;
- f) raccogliere dati, informazioni, statistiche, documenti e notizie inerenti all'evoluzione del settore, approfondire le tematiche di interesse per le imprese associate e organizzare a tal fine convegni e dibattiti;
- g) curare l'immagine della categoria delle imprese associate ed i suoi rapporti con l'opinione pubblica, favorendo altresì i contatti con organizzazioni aventi competenze affini o complementari;
- h) svolgere ogni altra attività che sia conforme alla natura dell'Associazione e alle finalità di cui al presente statuto.

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo l'Associazione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta idonea o necessaria per la realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di enti ovvero l'adesione o la partecipazio-

ne a soggetti collettivi, sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali, che abbiano finalità analoghe e/o coerenti con le finalità e le disposizioni del presente statuto.

Le imprese associate che siano dirette o potenziali concorrenti non potranno in alcun modo utilizzare l'Associazione, né le riunioni dei relativi Organi al fine di, direttamente o indirettamente:

- a) scambiare o discutere informazioni che sono di regola considerate di natura confidenziale, nonché segreti commerciali, incluse ma non limitate le informazioni di seguito riportate;
- b) discutere o determinare prezzi, politiche di prezzo, o strategie di marketing che possano avere un effetto indiretto sulla determinazione dei prezzi attuali o futuri;
- c) discutere o concordare offerte nel contesto di procedure d'affidamento di lavori o servizi;
- d) discutere o concordare la suddivisione di territori di vendita o clienti;
- e) stabilire liste nere o boicottare fornitori, acquirenti o concorrenti;
- f) discutere o concordare di limitare o controllare la produzione, o limitare o coordinare gli investimenti.

La violazione dei divieti sopra indicati costituisce causa di espulsione delle imprese associate coinvolte, nonché la perdita della qualità di socio, ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.

Qualora un'impresa associata ritenga che uno dei divieti sopra indicati sia stato violato o sia in corso una simile violazione, ne riferirà senza indugio al Consiglio Direttivo.

TITOLO II - SOCI

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a AICALF come soci effettivi:

- a) le imprese, con sede legale nel territorio nazionale, esercitanti attività di trasporto aereo di persone e merci, nazionale ed internazionale, nonché le associazioni di tali imprese costituite che si riconoscano nei valori del mercato e della concorrenza. Possono altresì aderire le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti, sedi secondarie e/o attività sussidiarie;
- b) i consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alle precedenti lettere.

Possono inoltre aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Direttivo, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con le imprese associate.

Tutti i soci come sopra descritti vengono iscritti nel Libro dei Soci dell'Associazione, a cura del Presidente dell'Associazione.

Articolo 4 - Ammissione

La domanda di ammissione alla Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è competente alla valutazione e all'approvazione delle domande di ammissione.

Condizione per l'accoglimento della domanda di adesione è l'accettazione espressa di tutte le norme del presente Statuto, nonché degli obblighi e dei diritti che ne derivano.

La domanda di ammissione, accompagnata dalla copia dello statuto dell'impresa o dell'associazione richiedente e dall'atto degli organi di queste competenti a deli-

berare in materia, dovrà specificare:

- a) le generalità del titolare o del rappresentante legale dell'impresa o dell'associazione;
- b) la natura dell'attività esercitata;
- c) l'ubicazione dell'impresa o dell'associazione
- d) la ricevuta del pagamento del contributo iniziale di Euro 1,000.

Qualora il socio risulti moroso o inadempiente in relazione all'obbligo di pagamento dei contributi associativi, l'Associazione ha facoltà di avviare un procedimento giudiziario innanzi al Tribunale di Roma.

Ciascun socio può recedere dall'Associazione con preavviso scritto di 60 giorni da indirizzarsi all'Associazione e al Consiglio Direttivo con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione.

Il cambio di ragione sociale, nonché della proprietà dell'impresa, non estingue il rapporto associativo.

Articolo 5 - Diritti dei soci

Tutti i soci dell'Associazione hanno pari diritti. I soci hanno diritto ad essere riconosciuti, rispettati e valorizzati senza discriminazione alcuna. Essi hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Associazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica con ogni mezzo lecito di comunicazione.

L'Associazione adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva della stessa da parte dei soci, attraverso anche la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività dell'Associazione medesima ai vari livelli e nei diversi ambiti di trattativa.

I soci hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli Organi dell'Associazione, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione.

Articolo 6 - Doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente statuto e di ottemperare agli obblighi conseguenti all'assunzione della qualifica di Socio.

In particolare il Socio deve:

- " versare il contributo iniziale;
- " partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- " attenersi alle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione;
- " versare i contributi associativi, secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione;
- " fornire all'Associazione ogni dato e documento necessario all'aggiornamento del Libro dei Soci, nei modi e nei tempi richiesti, nonché qualunque dato e documento che sia necessario o utile per il raggiungimento delle finalità del presente statuto.

Articolo 7 - Sanzioni

Il Socio che si renda inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel presente statuto è passibile delle seguenti sanzioni:

- " sospensione del diritto di partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- " censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- " sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

" sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;

" decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;

" decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna all'associazione;

" espulsione in caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto.

Le sanzioni sono deliberate, alternativamente o cumulativamente, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Cessazione della condizione di socio

La qualità di Socio si perde:

a) per dimissioni, mediante recesso firmato dal rappresentante legale della società associata ed inviato con qualsiasi mezzo atto ad attestarne la ricezione, con un preavviso di 60 giorni, all'Associazione e al Consiglio Direttivo;

b) per espulsione nei casi in cui questa è prevista dall'art 7 del presente statuto;

c) per dichiarazione di fallimento dell'impresa, con una sentenza passata in giudicato;

d) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione.

In ogni caso il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma del presente statuto.

In caso di perdita della qualifica di Socio, conseguente alla risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione, nonché gli incarichi di rappresentanza esterna.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

a) l' Assemblea;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) il Segretario.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea dell'Associazione è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate che siano in regola con gli obblighi imposti dal presente statuto e che abbiano provveduto al versamento dei contributi associativi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data di riunione dell'Assemblea.

È tuttavia riconosciuta, alle imprese che non siano in regola con i suddetti obblighi, la possibilità di partecipare ai lavori assembleari, senza tuttavia il diritto di intervento nella discussione assembleare.

È altresì riconosciuta a ciascuna impresa associata la possibilità di conferire ad altra impresa associata una delega scritta per farsi rappresentare in Assemblea. Ciascuna impresa associata può rappresentare soltanto una impresa associata, fatta salva la possibilità di conferire una pluralità di deleghe per aziende facenti capo allo stesso gruppo societario.

A ciascuna impresa associata spetta 1 voto in Assemblea, a condizione che abbia provveduto al versamento dei contributi associativi e sia in regola con gli ulteriori obblighi imposti dal presente statuto, indipendentemente dal fatturato dell'ultimo esercizio.

Partecipa all'Assemblea, senza avere tuttavia diritto di voto, il Segretario.

Articolo 11 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono attribuzioni dell'Assemblea Ordinaria:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione degli indirizzi generali nonché del programma di attività predisposti dal Presidente;
- d) la determinazione delle linee di indirizzo e delle direttive dell'attività dell'Associazione, nonché la valutazione di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- f) l'approvazione dei contributi;
- g) la deliberazione su ogni altro argomento che sia ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo ovvero dal Presidente.

Sono invece attribuzioni dell'Assemblea Straordinaria:

- a) la modifica il presente statuto;
- b) lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 12 - Riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea
Il presente articolo detta (i) la disciplina generale applicabile sia all'Assemblea Ordinaria che all'Assemblea Straordinaria e (ii) i quora costitutivo e deliberativo dell'Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea dell'Associazione si riunisce:

- a) almeno una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare; e
- b) allorquando:
 - " lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo; o
 - " ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei voti esercitabili in Assemblea.

In quest'ultimo caso, la richiesta di convocazione, avente forma scritta, deve essere diretta al Presidente e dovrà contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di ricezione della suddetta richiesta di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Vice Presidente. Il Presidente presiede l'Assemblea e in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea medesima è presieduta dal Vice Presidente.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato ai soci a mezzo fax, lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo atto ad accertarne la ricezione, almeno 8 giorni prima della data della riunione assembleare. È tuttavia previsto che in casi di urgenza, il Presidente abbia la facoltà di ridurre il suddetto termine di preavviso a 5 giorni.

L'assemblea si tiene nel luogo, sia esso in Europa o in paese extra europeo, indicato nell'avviso di convocazione. L'assemblea può altresì svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione

ne si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle imprese associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le imprese Associate; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle imprese associate che dispongano di almeno un terzo dei voti spettanti a tutte le imprese associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche.

In ogni caso la delibera si intende adottata quando ad essa partecipano tutte le imprese associate, il Consiglio Direttivo è informato della riunione e non si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni assembleari, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto.

I sistemi di votazione sono determinati da chi presiede i lavori assembleari. È tuttavia previsto che per quanto concerne la nomina e le deliberazioni relative a persone è obbligatorio lo scrutinio segreto.

Delle deliberazioni dell'Assemblea dell'Associazione viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea medesima. Funge da segretario il Segretario dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Articolo 13 - Composizione e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da un numero di consiglieri non inferiore a 1 e non superiore a 11. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica quattro anni e scadono in occasione dell'Assemblea Ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Ciascun Socio, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di candidare per l'elezione in Assemblea 1 membro del Consiglio Direttivo, indipendentemente dal fatturato dell'ultimo esercizio.

L'Assemblea provvede alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che per qualsiasi ragione vengano a mancare durante il quadriennio in cui gli stessi sono in carica. I componenti del Consiglio Direttivo così nominati restano in carica fino alla normale scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ovvero ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con avviso scritto diramato a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica certificata o altro mezzo atto ad attestarne la ricezione almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione del Consiglio Direttivo medesimo. Tuttavia è previsto che in caso di urgenza, il termine potrà essere ridotto a due giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, a condizione che: a) siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del

verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in quel luogo; b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è validamente costituito allorquando siano presenti tanti consiglieri che rappresentino almeno la metà dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto dei membri astenuti e delle schede bianche. Ad ogni componente del Consiglio Direttivo spetta un voto e in caso di parità dei voti prevale il voto di colui che presiede il Consiglio Direttivo medesimo.

In ogni caso la delibera si intende adottata quando ad essa partecipano tutti i consiglieri in carica.

Il sistema di votazione del Consiglio Direttivo è stabilito da colui che lo presiede, è tuttavia previsto che per la nomina e le deliberazioni relative a persone è obbligatorio lo scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo nomina il proprio segretario, scegliendolo anche al di fuori del proprio ambito.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano anche il Presidente e il Segretario dell'Associazione senza diritto di voto.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Salvo quanto il presente statuto riserva alla competenza di altri Organi dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

È prevista la possibilità per il Consiglio Direttivo di delegare, determinandone i limiti, parte delle attribuzioni di cui al presente articolo o di assegnare specifici compiti ad uno o più consiglieri o a gruppi di essi. La suddetta delega o assegnazione non può tuttavia riguardare la redazione del bilancio preventivo o consuntivo. Possono inoltre essere conferiti dal Consiglio Direttivo, che ne determina i limiti, particolari poteri di rappresentanza o di firma, anche a uno o più membri dello stesso o a dipendenti e procuratori dell'Associazione, sia separatamente che congiuntamente.

In particolare, sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) le decisioni in relazione alle linee di azione a breve termine dell'Associazione e le decisioni relative ai piani di azione a medio e lungo termine;
- b) l'attività di direzione dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e il controllo dei risultati;
- c) le deliberazioni relative alle questioni che gli vengano sottoposte dall'Assemblea dell'Associazione;
- d) la decisione in merito alle domande di ammissione che gli vengano sottoposte a norma dell'art. 4 del presente statuto.
- e) la deliberazione in merito alla cessazione del rapporto associativo conseguente alla perdita dei requisiti previsti dal presente statuto;
- f) la nomina e la revoca del Segretario, nonché il conferimento e la revoca allo stesso dei relativi poteri;
- g) la nomina e lo scioglimento delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei comi-

tati tecnici che vengano istituiti per lo svolgimento di determinati lavori o per il perseguimento di determinati scopi;

h) la deliberazione in merito a ogni impegno patrimoniale eccedente la ordinaria amministrazione, definendo altresì le modalità di copertura dell'esborso.

i) la gestione del fondo comune e la predisposizione dei bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni dell'Assemblea;

j) la proposizione all'Assemblea dell'Associazione dei criteri per la determinazione dei contributi ordinari e straordinari, e per la determinazione dei relativi importi; nonché l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di calcolo e di riscossione dei contributi;

k) l'approvazione, su proposta del Presidente, delle direttive per la struttura e per l'organico necessari per l'efficiente funzionamento dell'Associazione;

l) il proporre all'Assemblea il Presidente e il Vice Presidente;

m) la cura e il conseguimento delle finalità dell'Associazione di cui al presente statuto e esaminare tutte le questioni di carattere generale;

n) l'indicazione delle questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

o) la deliberazione le linee guida e le direttive generali per la stipulazione di eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;

p) l'adozione delle sanzioni nei casi previsti dal presente statuto;

q) l'identificazione delle modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

r) l'esercizio degli ulteriori compiti di cui al presente statuto;

s) la promozione e l'implementazione di tutto ciò che sia ritenuto utile o necessario al perseguimento delle finalità determinate dal presente statuto, nonché per favorire una partecipazione attiva alla vita dell'Associazione.

Articolo 15 - Il Presidente

L'elezione del Presidente è competenza dell'Assemblea Ordinaria.

La carica di Presidente ha una durata di quattro anni. È possibile la rielezione dello stesso Presidente per un secondo quadriennio consecutivo a quello della prima elezione, qualora vi sia il voto favorevole dell'unanimità degli aventi diritto di voto.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente, con la conseguente possibilità di agire o resistere in giudizio nominando avvocati e procuratori.

Il Presidente ha funzioni di coordinamento e controllo dell'attività del Vice Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Segretario Generale. Il Presidente ha possibilità di delegare ai suddetti soggetti, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti e determinando i limiti della delega medesima.

Il Presidente adempie altresì a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Qualora il Presidente sia per qualsiasi ragione assente ovvero in caso di impedimento, questo è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Vice Presidente.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro sei mesi e il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 16 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente affianca il Presidente nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, nonché nella realizzazione del programma di attività dell'Associazione.

Nella riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea per la sua elezione, il Presidente designato propone il nome del Vice Presidente, presentando altresì al Consiglio Direttivo gli indirizzi generali relativi al suo mandato e il programma di attività.

Il Consiglio Direttivo vota il programma e la proposta relativa al Vice Presidente per la successiva deliberazione da parte dell'Assemblea. L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta riguardante il Vice Presidente e le relative deleghe affidate.

La carica di Vice Presidente ha una durata di quattro anni e scade contemporaneamente a quella del Presidente. Il Vice Presidente può essere rieletto per ulteriori quattro anni. In caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, esso decade con la nomina del successore.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi entro sei mesi e il Vice Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea Ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Articolo 17 - Disposizioni generali sulle cariche

Le cariche dell'Associazione sono riservate ai soci, ad eccezione del Presidente.

Tutte le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo se diversamente stabilito all'atto di nomina.

L'accesso alle cariche di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione è condizionato alla regolarità della posizione associativa dell'impresa rappresentata.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

Articolo 18 - Segretario

Sono competenze del Segretario dell'Associazione:

- a) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) l'esecuzione delle disposizioni del Presidente;
- c) sovrintendere alle strutture e al personale dell'Associazione;
- d) prendere parte di diritto alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza tuttavia avere diritto di voto;
- e) provvedere al compimento degli atti formali che siano necessari per il regolare funzionamento dell'Associazione

Il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui alla lettera e) del presente articolo, può conferire specifiche attribuzioni a collaboratori.

TITOLO IV - FONDO COMUNE E BILANCI

Articolo 19 - Fondo comune e contributi associativi

Il finanziamento necessario al regolare e efficiente svolgimento delle attività dell'Associazione è assicurato anche mediante il versamento di un contributo associativo.

L'importo del contributo associativo, composto da una quota fissa, è determinato discrezionalmente ogni anno dall'Assemblea dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo.

I suddetti contributi associativi confluiscono nel fondo comune dell'Associazione, mediante il quale si provvede alle spese necessarie al funzionamento dell'Associazione.

In particolare il Fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dal contributo iniziale di Euro 1.000
- b) dai contributi associativi;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- d) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

f) dalle somme e dai beni a qualunque titolo devoluti all'Associazione.

Il fondo comune è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione, pertanto non può essere avanzata nessuna pretesa di ripartizione nel caso in cui un Socio cessi, per qualunque ragione, di far parte dell'Associazione, salva la restituzione del contributo iniziale di Euro 1,000. In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti ai Soci, neanche indirettamente, eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno, ovvero entro il primo semestre dell'anno in caso di particolari esigenze, devono essere compilati il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, affinché venga sottoposto all'Assemblea Ordinaria.

TITOLO V - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21 - Modifiche allo Statuto

L'Assemblea è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, quando siano presenti tanti rappresentanti delle imprese associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le imprese Associate. Le modifiche al presente statuto sono deliberate con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti.

Per tutto quanto non regolato dal precedente comma, si fa riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 12.

Ai soci che in sede di votazione abbiano espresso voto contrario alla proposta di modifica statutaria è concessa la possibilità di esercitare il diritto di recesso, da notificare entro 30 giorni dalla comunicazione delle suddette modifiche, mediante fax, lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo atto ad attestarne la ricezione.

Relativamente al pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Articolo 22 - Scioglimento dell'Associazione

Qualora venga richiesto, da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei voti, lo scioglimento dell'Associazione, è convocata una Assemblea apposita che delibera sulla questione.

Tale Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tanti rappresentanti delle imprese associate che dispongano della maggioranza del totale dei voti spettanti a tutte le imprese Associate e delibera validamente con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti presenti.

Per tutto quanto non regolato dal precedente comma, si fa riferimento alla disciplina dettata dall'articolo 12.

In tal caso l'Assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone altresì i poteri e i compensi e stabilendo la destinazioni di eventuali attività patrimoniali che residuino.

F.to Matteo Castioni

F.to Emanuele De Micheli Notaio (L.S.N.)